ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE N. 85/611/CEE E N. 88/220/CEE RELATIVE AGLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI, OPERANTI NELLA FORMA DI SOCIETA' DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

Art. 13

Amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa

L'amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa della SICAV sono disciplinate dall'art. 8, ultimo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 77. La Banca d'Italia vieta la prosecuzione dell'incarico di gestione conferito a societa' di gestione, quando quest'ultima sia oggetto dei provvedimenti di cui all'art. 8, commi 1 e 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77.

Versione in vigore dal 29 febbraio 1992, non più in vigore dal 1 luglio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti nella forma di societa' di investimento a capitale variabile (SICAV)
Estremi	Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-84-1992/art-13-amministrazione-straordinaria-e-liquidazione-coatta-amministrativa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it